

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

- al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito
- di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽³⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 24,13 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.